

SENT. N. 5333/18
C.O. N.
C.PON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Maria Rosaria Rispoli Presidente
dott. Antonietta Savino Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile Consigliere
ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, in funzione di Giudice del Lavoro, deciso all'udienza del 25/9/2018, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1590 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2018

TRA

IORIO [redacted] rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di reclamo, dagli avv. Giuseppe Picozzi ed Antonio Azzarello, presso i quali elett.te domicilio in Napoli, via Cimara n.32 Reclamante

E

FCA Security S.C.P.A. (attuale denominazione di SIRIO Sicurezza Industriale S.c.p.A.), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv. Raffaele De Luca Tamajo, Italice Perlini e Gaetano Cappucci, con i quali elett.te domicilio in Napoli, via Antonio Gramsci, n.14, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, in virtù di delega in calce alla memoria difensiva RECLAMATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] propose, dinanzi al Tribunale del lavoro di Nola, ricorso ex art. 1, comma 48 e ss., della legge n.92/2012, con cui impugnò il licenziamento disciplinare irrogato in data 23/12/2015 dalla società SIRIO Sicurezza Industriale S.c.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato dal 2002 con mansioni di sorvegliante, sostenendo la natura ritorsiva e comunque l'illegittimità del recesso per l'insussistenza dei fatti contestatigli e chiedendo la reintegra in servizio.
Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza del 12.7.2016, rigettò il ricorso, sul presupposto della legittimità del licenziamento irrogato.

Avverso tale ordinanza, il lavoratore soccombente propose tempestiva opposizione, al cui esito il Tribunale adito ha pronunciato la sentenza n.975/18, pubblicata in data 10.5.2018 e comunicata il 15/5/18, con cui ha rigettato il ricorso, con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo, depositato presso la Corte di Appello di Napoli-sez.lavoro- in data 14/6/2018, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della citata legge, Iorio

Vincenzo ha censurato la sentenza di prime cure, sostenendone l'erroneità e chiedendo, in riforma della stessa e previo prosieguo dell'istruttoria testimoniale, l'accoglimento della domanda di prime cure.

Ricostituito il contraddittorio, la società resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di reclamo per violazione dell'art. 434 c.p.c. ed in subordine nel merito ha sostenuto l'infondatezza del reclamo per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva. All'odierna udienza, superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa assoggettata alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012, le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) "La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione", non essendo prevista la lettura del dispositivo.

Ciò premesso, il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c., condividendo appieno il collegio l'eccezione formulata in via preliminare dalla società reclamata. Ed invero, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr tra le tante Cassazione civile, sez. lav., 09/09/2016, n. 17863, Cass. Civ., sez. LL, 29/10/2014, n. 23021 e n. 17712 del 2016) i requisiti del reclamo, di cui all'art. 1 c. 58 della L. 92/2012, devono essere modulati in sostanziale conformità con quelli del ricorso in appello, disciplinato dall'art. 434 c.p.c..

L'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è, nella sostanza, un appello, sicché per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità. Ne deriva che la disciplina dell'atto introduttivo del reclamo è quella dell'art. 434 c.p.c. (nel testo, "ratione temporis" vigente, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012).

Orbene, il testo novellato dell'art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., specifica i requisiti della motivazione che il ricorso in appello deve presentare, a pena di inammissibilità del gravame, individuandoli: 1) nell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono

richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado" e, 2) "nell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", laddove la precedente formulazione imponeva "l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione".

A questo punto va richiamato il principio di diritto espresso recentemente dalla Suprema Corte a sezioni unite, ossia che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199 ed in senso conforme Cass. Civ., sez. 01, del 27/09/2016, n. 18932, n. 10916 del 2017, Cass. Civ., sez. 03, del 07/10/2015, n. 20124, Cass. Civ., sez. LL, del 05/02/2015, n. 2143, Cass. Civ., sez. LL, del 07/09/2016, n. 17712).

La norma in esame, dunque, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. In tale contesto l'appellante dovrà, dunque, offrire un diverso percorso, logico e giuridico, che consenta un compiuto esame del decisum per giungere all'accoglimento delle domande disattese. Orbene, il Collegio ritiene che, come giustamente eccepito dalla società appellata, tali requisiti non si rinvengano affatto nell'atto di reclamo proposto,

che, oltre a non rispondere alle prescrizioni di cui alla nuova formulazione dell'art.434 c.p.c., si pone in contrasto anche con la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte in tema di specificità dei motivi di appello formatasi in relazione al precedente testo dell'articolo in esame.

Il reclamante, invero, dopo avere riportato nell'atto di reclamo (da pag. 8 a 16, punti da 1 a 38) le circostanze di fatto espresse nell'atto di opposizione a sostegno dell'assunto di infondatezza degli addebiti mossigli circa l'irregolare fruizione dei permessi ex art. 79 d.lgs. 267/2000, si è limitato a censurare la sentenza sostenendo, in maniera del tutto generica, l'improprio apprezzamento, da parte del Tribunale, del corredo istruttorio che aveva trovato ingresso nella fase di opposizione; in particolare ha dedotto che ingiustamente si era data prevalenza a "partigiane" dichiarazioni testimoniali in contrasto con la documentazione esibita, ossia con i verbali delle sedute consiliari.

Trattasi, come è evidente, di censura del tutto generica e priva di contenuti concreti, dal momento che la dedotta erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle prove raccolte è effettuata attraverso una mera riproposizione delle argomentazioni svolte nell'atto di opposizione, senza tenere conto della specifica motivazione della sentenza che, dopo avere riportato per intero le dichiarazioni di tre dei quattro testi escussi, ha ritenuto che le dichiarazioni dei due testi (Centracchio e Rogliani, che avevano proceduto all'accertamento ispettivo demandato loro dalla società convenuta, osservando il comportamento dello Iorio nei vari giorni di novembre 2015 in cui lo stesso aveva fruito dei permessi oggetto di contestazione disciplinare), in quanto puntuali e concordanti, dovessero prevalere sulle imprecise ed anche in parte contrastanti tra di loro dichiarazioni degli altri due testi escussi (affermazione quest'ultima rispetto alla quale non vi è alcuna censura) e non fossero smentite dalla documentazione prodotta, in particolare dai verbali delle commissioni consiliari ovvero delle adunanze dei capigruppo.

Orbene, a fronte di tale motivazione il reclamante avrebbe dovuto chiarire specificamente le ragioni dell'affermato contrasto tra deposizioni testimoniali e documenti prodotti, raffrontandoli concretamente con le risultanze istruttorie, laddove, invece, il contrasto è dedotto in maniera del tutto generica e peraltro solo con riferimento ai verbali consiliari, si da non consentire alla Corte di vagliare la fondatezza del motivo di appello anche in considerazione del fatto che il Tribunale ha messo in

rilievo che i permessi, almeno in parte (quindi non tutti), erano stati utilizzati per scopi diversi da quelli propri di ciascuno di essi; ne consegue che la censura in esame, per essere specifica, doveva essere effettuata attraverso un raffronto concreto, in relazione ai vari giorni interessati ed alle singole ore di assenza dal lavoro, dei singoli documenti e delle risultanze in contrasto con gli stessi, sia emergenti dalla prova testimoniale che dai report ispettivi, confermati dai due investigatori escussi, sconfessando espressamente le risultanze testimoniali alla luce di quelle documentali.

Stesso discorso vale per le doglianze afferenti la relazione ispettiva, tacciata di essere dubbia, lacunosa ed in contrasto con la documentazione prodotta, senza che ancora una volta si riempia di contenuto effettivo la critica mossa (emblematica è l'affermata incongruenza ed incoerenza dei report investigativi giornalieri rispetto agli accadimenti della giornata del 16 novembre 2015, senza alcuna allegazione in concreto delle incongruenze e dei contrasti rilevati).

Ancora più generica si appalesa poi la censura avverso la motivazione afferente il mancato riconoscimento della natura ritorsiva ovvero discriminatoria dell'impugnato recesso per i motivi anche in diritto che si leggono in sentenza, a fronte dei quali l'attuale reclamante, ancora una volta, astraendosi del tutto dalla motivazione offerta dal Tribunale a pag.6 e non confrontandosi con la stessa, si è limitato ad allegare l'erroneità della decisione per l'insussistenza del fatto contestato, riproponendo le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, in violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello.

Come già detto, tale onere si fonda sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.

Né la specificità dei motivi di appello può ravvisarsi allorché l'atto di impugnazione si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio e ciò perché i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (v. Cass. 27727/2005).

In sostanza manca nell'atto in esame la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che si intende muovere alla sentenza appellata in punto di ricostruzione dei fatti controversi, degli argomenti che il reclamante intende contrapporre a quelli

adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino specificamente le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinare il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2217; cfr. Cass. sez. lav. 20.3.2013, n. 6978); in particolare, trattandosi di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, manca l'indicazione specifica delle prove che si assumono trascurate ovvero di quelle che si assumono malamente valutate. Infatti, il reclamante, lungi dal seguire uno schema predeterminato secondo quanto indicato dalla giurisprudenza, si è limitato unicamente a censurare l'impugnata sentenza esponendo soltanto critiche diffuse e non circostanziate avverso il provvedimento con un generico ed inutile richiamo alle deduzioni svolte in primo grado dallo stesso appellante. In altre parole, l'atto di reclamo non ha segnalato i punti critici della decisione impugnata, non contiene chiare e lineari censure, onerando in tal modo il giudice del gravame della ricerca ed individuazione dei punti critici della sentenza. In conclusione l'atto di gravame per come formulato, non rispondendo alle prescrizioni contenutistiche di cui all'art.434 c.p.c., né a quelle indicate dalla giurisprudenza e tuttora valide, deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite del grado, tenuto conto della natura della causa e della decisione. Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:
Dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da
[redacted]
Compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 25/9/2018
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

